

APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

Procedure di scelta del contraente

FORUM PA 2010

Autore: Adolfo Candia



Direttive comunitarie: definizioni

Procedura aperta



Tutti gli operatori interessati possono presentare offerta

Procedura ristretta



Gli operatori interessati possono presentare domanda di partecipazione; solo gli operatori invitati possono poi presentare offerta

Procedura negoziata



L'amministrazione consulta gli operatori economici prescelti e negozia con essi le condizioni dell'appalto



Procedure Codice dei contratti pubblici

Procedura **APERTA**Definizione
Art. 3, comma 37



Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta

Procedura **RISTRETTA**Definizione
Art. 3, comma 38



Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal Codice



Procedure Codice dei contratti pubblici

Procedura
NEGOZIATA
(Definizione
Art. 3, comma 40)




Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto



Codice dei contratti pubblici

Art. 54 Codice procedure per individuazione degli offerenti



- **Aperta**
- 2. Ristretta
- 3. Negoziata con e senza bando (nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste)
- 4. Dialogo Competitivo (alle condizioni specificamente previste)


Concessione di lavori



- 1. solo procedura aperta o ristretta
- 2. solo criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa



Codice dei contratti pubblici



- 1. usata di preferenza quando il contratto non ha ad oggetto la sola esecuzione;
- 2. se il criterio è offerta economicamente più vantaggiosa



Codice dei contratti pubblici

Decreto
o
Determina
a contrarre



Negoziata senza Bando

(determina a contrarre deve dare adeguata motivazione)



Indica se si seguirà



Negoziata con Bando



FASI PROCEDURA APERTA

- pubblicazione bando (nel bando di gara sono indicati i requisiti di partecipazione e la documentazione a comprova degli stessi)
- presentazione offerta, vincolante in ogni caso per 180 gg. (secondo modalità e termini del bando)
- > nel caso di offerta ec. più vantaggiosa: nomina commissione giudicatrice (dopo scadenza termine offerte)
- verifica documentazione amministrativa
- verifica ex art. 48, I comma, Codice (sorteggio pubblico disamina documentazione comprova - eventuali esclusioni e comunicazioni all'Autorità)
- valutazione offerte (tecniche e poi economiche; oppure solo economiche)



FASI PROCEDURA APERTA

- verifica dell'anomalia
- aggiudicazione provvisoria
- eventuale verifica ex art. 48, II co., Codice su primo e secondo classificato (se non sorteggiati prima a campione)
- → aggiudicazione definitiva (≠ art. 16 r.d. 2440/1923)
- verifica requisiti generali aggiudicatario definitivo (art. 38)
- comunicazioni ex art. 79 del Codice
- stipula del contratto entro 60 gg. da efficacia aggiudicazione definitiva ma non prima di 35 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione ai controinteressati ex art. 79

Avcp Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

Procedure

FASI PROCEDURA RISTRETTA

- 1. pubblicazione bando (nel bando di gara sono indicati i requisiti di partecipazione)
- 2. i candidati presentano richiesta di invito
- 3. si individuano i candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando
- 4. lettera di invito a tutti coloro che hanno i requisiti (che precisa modalità di comprova requisiti);
- 5. presentazione offerte



Segue come procedura aperta



Procedura negoziata

(utilizzabile nei casi espressamente previsti: così art. 54, co. 4)

PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO

Art. 56 Codice



CASI

1) in una precedente procedura aperta, ristretta o dialogo competitivo tutte le offerte sono state irregolari o inammissibili



FASI

PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO

Art. 56 Codice



- Pubblicazione bando
- Domande di partecipazione
- Lettere d'invito
- Presentazione offerte fin qui come la proc. ristretta
- Negoziazione individuale delle offerte, per adeguarle alle esigenze della S.A.
- Aggiudicazione (prezzo più basso o offerta ec. più vantaggiosa)



- nel corso della negoziazione si garantisce la parità di trattamento e non si forniscono informazioni in maniera discriminatoria
- ➢ il bando può prevedere che la procedura si svolga in fasi successive per ridurre il n° delle offerte, applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando

> art. 62 FORCELLA:

- -per la complessità della prestazione, si può limitare il n° di candidati idonei che si invitano
- il bando deve indicare i criteri oggettivi, non discriminatori e il n° minimo (non inferiore a 6) di candidati che si inviteranno ed ev. anche il n° massimo
- [N.B. anche per procedure ristrette per lavori ≥ 40 milioni Euro oltre che per dialogo competitivo]

PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO

Art. 56 Codice





CASI

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Art. 57 Codice



- 1) CASI COMUNI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE:
 - gara deserta o nessuna offerta "appropriata"
 - "esecutore determinato" per ragioni tecniche o artistiche
 - estrema urgenza per eventi imprevedibili
- 2) CASI SPECIFICI PER LE FORNITURE
- 3) CASI SPECIFICI PER LAVORI E SERVIZI
 - lavori/servizi complementari
 - ripetizione di servizi analoghi (v. infra)



PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Art. 57 Codice

PROCEDIMENTO

- 1. Individuazione di almeno 3 operatori sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e tecnica desunte dal mercato; rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione
- Lettera di invito a presentare offerte, spedita simultaneamente;
- Presentazione offerte;
- 4. Negoziazione;
- Aggiudicazione (prezzo più basso o offerta ec. più vantaggiosa)



IL CASO PARTICOLARE DELLA "RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI" (art. 57, co. 5, lett. b)

⊒ si	affidano	allo	stesso	aggiudicatario	del	contratto	iniziale	(caso	di
nego	ziazione d	on ur	nico sogg	getto)					

- ☐ i servizi devono essere conformi al progetto di base già oggetto del primo contratto, aggiudicato con proc. aperta o ristretta
- □ il nuovo affidamento negoziato deve avvenire entro 3 anni dalla stipula del contratto iniziale e questa possibilità dev'essere prevista nel bando originario
- □ l'importo complessivo stimato dei servizi successivi dev'essere computato nel valore globale del contratto originario ai (soli) fini delle "soglie" di cui all'art. 28 (NON quindi ai fini dei requisiti di ammissione e della cauzione provvisoria)

requisiti di partecipazione alla gara di servizi e forniture e mezzi di prova

con uno o più dei documenti previsti dalla norma, a discrezione della S.A.



Art. 41. Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi

in uno o più dei modi previsti dalla norma



Art. 42. Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi





discrezionalità delle SS.AA. ma non in contrasto con il principio di ragionevolezza.



livelli minimi dei requisiti

- •le norme del codice definiscono i requisiti e quali siano i possibili mezzi di prova del loro possesso;
- •a differenza dei lavori, le norme che regolano servizi e forniture sono di principio piuttosto che norme attuative;
- •tuttavia se fra i due elementi indicazione del requisito e mezzo di prova - non si inserisce un terzo elemento - la quantificazione del requisito - la verifica oggettiva del loro possesso è impossibile.

ad es. esperienza nel triennio di servizi identici anziché analoghi; ovvero, limitazioni territoriali.

•determinazione del periodo di attività documentabile relativa ai requisiti speciali

Qualificazione in gara

Sub procedimento ex art. 48

Il tema della qualificazione in gara presenta più aspetti

1° Il primo è quello di individuare i requisiti che, a seconda dei casi, vanno prescritti ai concorrenti

ES. adeguata capacità economica e finanziaria

2° e gli indici idonei a provarne il possesso

ES. triennio, mediante attività diretta ed indiretta

3° poi, quantificare ciascuno dei requisiti individuati come necessari

Es. non inferiore al 100% dell'importo dell'appalto

4° infine, stabilire con quali mezzi possa essere provata la titolarità dei requisiti

•bilanci per società di capitale;
•Mod. Unico (dich. IVA) per s. pers.

criterio di scelta delle imprese qualificate da invitare a presentare l'offerta: Art. 62. Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure, negoziate e nel dialogo competitivo – Forcella

La verifica dei requisiti speciali a campione e sui primi due classificati

viene estesa a servizi e forniture ed é conferito all'Autorità un potere di sospensione dalle gare da uno a dodici mesi (art. 48 del codice)

".....Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento".

procedura art. 48



- •si applica indipendentemente dall'importo appalto
- •sopra e sotto soglia comunitaria (poiché Inserito nella parte I del Codice, applicata sotto soglia)

obbligatorietà dell'attivazione del procedimento di verifica

- •riguarda tutte le procedure di gara, anche quelle negoziate;
- ancorché relative ad appalti di valore modesto;
- •anche per servizi e forniture in economia (indagini o elenchi);
- •anche per servizi di cui all'allegato II B?

non si applica il procedimento di verifica

•ai settori speciali, a meno che non hanno istituito propri sistemi di qualificazione, in tal caso sono tenuti ad applicare art. 39 a 48 (v. art. 230, commi 3 e 4 del Codice).

capacità economico – finanziaria e tecnica, provate mediante dichiarazione sostitutiva, per la verifica è richiesta la documentazione probatoria (combinato disposto artt. 41, 42 e 48).

se nel bando non sono precisati i livelli minimi di capacità sia economica che tecnica

non vi sono i presupposti per l'applicazione della procedura prevista dall'art. 48

se il concorrente dichiara di possedere requisiti in misura maggioritaria rispetto a quelli richiesti al minimo dal bando

dimostrazione in relazione ai valori minimi e non a quelli dichiarati

nel caso di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa

non è ammessa confusione tra criteri di "selezione dell'offerente" e criteri di "selezione dell'offerta"

applicabilità e collocazione del controllo ex art. 48

- •limitata ai soli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi;
- •non applicabile se il concorrente, anziché autodichiarare i requisiti, li documenta preventivamente;
- •collocata successivamente alla fase di ammissibilità delle domande;
- •la domanda dichiarata non ammissibile non è sottoposta alla verifica ex art. 48. Unica eccezione è il caso che si sospetti una falsa dichiarazione.

10 gg. dalla data della richiesta

perentorietà del termine?

- •il termine è, sì, perentorio, ma con possibilità di deroga in caso di oggettivo impedimento non imputabile all'o.e.; ovvero nel caso che la S.A. abbia necessità di chiarimenti;
- •rientra nella normale diligenza dell'o.e. l'onere di procurarsi tutti i documenti necessari per la comprova, sin dall'emanazione del bando.

il controllo ex art. 48 può avere un ambito più ampio?

•la verifica a campione dei requisiti speciali costituisce livello "minimo" di controllo e non è di ostacolo al controllo di concorrenti non sorteggiati, anche a gara conclusa.

verifica a campione ed autocertificazione

- •Autodichiarazione in sede di domanda di partecipazione ed esibizione di documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto dichiarato in sede di comprova;
- •si applica l'art. 19 del D.P.R n. 445/2000 che disciplina "modalità alternative all'autenticazione di copie".

limiti alle richieste delle stazioni appaltanti

- •era stata indicata la documentazione nel bando/disciplinare? (principio di trasparenza)
- •era stata indicata in modo chiaro e non equivoco?
- •la fonte documentale è nel possesso dell'amministrazione?
- •la documentazione era stata già esibita all'amministrazione per la comprova in una gara precedente, ed ancora attuale?

Primo e secondo classificato

La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, ..."

conseguenze sulla aggiudicazione in caso di mancata comprova

Nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione

Nuova determinazione soglia solo se entrambi non confermino dichiarazioni.

In caso di limitazione del numero dei candidati da invitare ex art. 62 Codice I soggetti invitati devono comprovare i requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari in sede di offerta, attraverso documenti originali o copia conforme.

In tal caso non si fa luogo a sorteggio

sanzioni da parte della S.A.

- •esclusione;
- escussione
- cauzione;
- •segnalazione all'

Autorità

- •l'incameramento della cauzione anche per ritardo nella comprova o per doc. carente;
- •la giurisprudenza è ormai costante nel sostenere l'automatismo dell'escussione della cauzione provvisoria.

sanzioni da parte della Autorità

- •Sanzione pecuniaria (fino a ~ € 50.000)
- •sanzione interdittiva da uno a dodici mesi.
- •nel graduare le sanzioni l'A. tiene conto, oltre che del valore del contratto pubblico (articolo 6, comma 8, del Codice), della gravità del comportamento, della ricorrenza o meno di cause giustificative e se sia riconoscibile o meno la buona fede (p. di proporzionalità);
- •in caso di inadempimento solo formale (ritardo, documentazione carente), sola sanzione pecuniaria, laddove vi è negligenza;
- •in caso di inadempimento sostanziale (falsa od omessa comprova, negligenza continuata), irrogazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive